

# **BGer 1C 414/2018 vom 10. September 2018**

Bundesgericht, 2018-09-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_414\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_414_2018)

FR: TF 1C 414/2018 du 10 septembre 2018

IT: TF 1C 414/2018 del 10 settembre 2018

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia | Assistenza giudiziaria e estradizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 143 IV 357 consid. 1; circa la competenza del Tribunale federale a decidere un'istanza di revisione cfr. DTF 138 II 386 consid. 6.2 pag. 389 seg.).

### **E. 1.2**

Come noto al ricorrente (sentenza 1C\_265/2018, citata, consid. 1.2), avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Secondo l' art. 109 cpv. 1 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi sottoposti alle esigenze dell' art. 84 LTF .

### **E. 2**

Ora, come già nell'ambito della precedente causa ( consid. 2.2), al riguardo il ricorrente si limita ad accennare a un'errata valutazione delle prove da parte dell'istanza precedente, ciò che non fa assurgere la causa a un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF . Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile per carenza di motivazione ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 I 377 consid. 1.2 pag. 380), poiché il ricorrente non si confronta minimamente con le diverse tesi poste a fondamento dell'impugnato giudizio, in particolare l'assenza di un motivo di revisione, il fatto ch'egli già prima dell'emanazione della sentenza del 18 maggio 2018 sapeva che la società era disciolta ma non liquidata e che, in tale ipotesi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto a nome della società e non del ricorrente. In effetti, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100).

### **E. 3**

Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). L'emanazione della sentenza di merito rende priva d'oggetto la domanda di effetto

sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.